



Contratto di Assicurazione Danni

Eura Tutela Professionista

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di Assicurazione;
- Modulo di proposta, ove previsto,

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di Assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Eura Tutela Professionista - Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA

Contratto di Assicurazione Danni

EURA TUTELA PROFESSIONISTA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

GLOSSARIO

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come declinato nelle singole sezioni.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Contraente	La persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, di cittadinanza italiana o anche straniera, o la persona giuridica (Società/Ente) con sede legale in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, indicata nel Modulo di Polizza, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, ne assume i relativi oneri ed è beneficiaria dell'indennizzo contrattualmente previsto, salvo diversa pattuizione fra la parti.
Europ Assistance	L'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A..
Franchigia	L'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Garanzia	La garanzia assicurativa per la quale, in caso di Sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale sia stato pagato il relativo premio.
Massimale/Somma Assicurata	L'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
Polizza	Il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.
Premio	La somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la garanzia assicurativa.

Mod. 14228 - Nota Informativa EURA TUTELA PROFESSIONISTA

Data ultimo aggiornamento 15.07.2016

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. - Gruppo Generali;
- sede legale: Milano - Piazza Trento, 8 - 20135 - Italia;
- recapito telefonico: +39 02.58.38.41 sito internet: www.europassistance.it, e-mail servizio.clienti@europassistance.it;
- l'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 n. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 66.010.523,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 38.282.359,00.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 141,26% tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 52.011.000,00 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 36.819.000,00.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2015.

Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell'impresa saranno disponibili consultando il sito www.europassistance.it.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo, salvo disdetta.

Avvertenza

La disdetta, qualora non si voglia il rinnovo, deve essere inviata all'Assicuratore almeno trenta giorni prima della data di scadenza della Polizza.

Si rinvia all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazioni per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'Assicurazione della tutela dei diritti dell'Assicurato per i rischi di assistenza stragiudiziale e giudiziale nell'ambito della vita privata, della circolazione stradale e dell'attività professionale.

Il Contraente troverà le garanzie, non modificabili, previste nella seguenti sezioni:

- Sezione - Assicurazione Tutela Legale "Vita Privata", composta da:
 - Garanzia A - "Vita Privata Base" (obbligatoria) - vedi artt. 1 A e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
 - Garanzia B - "Vita Privata Completa" (alternativa alla Garanzia A) - vedi artt. 1 B e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
 - Garanzia C - "Estensione Lavoro subordinato" (facoltativa e acquistabile solo in abbinamento alla garanzia B) - vedi artt. 1 C e seguenti per gli aspetti di dettaglio.
- Sezione - Assicurazione Tutela Legale "Circolazione", composta da:
 - Garanzia D - "Circolazione Base" (obbligatoria) - vedi artt. 1 D e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
 - Garanzia E - "Circolazione Completa" (alternativa alla garanzia D) - vedi artt. 1 E e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
 - Garanzia F - "Parco Veicoli Famiglia" (alternativa alle garanzie D ed E) - vedi artt. 1 F e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
 - Garanzia G - "Perdite Pecuniarie" (obbligatoria e non scorporabile dalle garanzie D, E ed F) - vedi artt. 1 G e seguenti per gli aspetti di dettaglio.

Eura Tutela Professionista - Nota Informativa

- Sezione - Assicurazione Tutela Legale "Attività Professionale", composta da:
 - Garanzia H - "Attività Professionale Base" (obbligatoria) - vedi artt. 1 H e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
 - Garanzia I - "Attività Professionale Completa" (alternativa alla garanzia H) - vedi artt. 1 I e seguenti per gli aspetti di dettaglio.
- Sezione - Assicurazione Tutela Legale "Amministratori e Sindaci di Società", composta da:
 - Garanzia J - "Amministratori e Sindaci di Società" - vedi artt. 1 J e seguenti per gli aspetti di dettaglio.
- Sezione - Assicurazione Tutela Legale "Dirigenti e Quadri", composta da:
 - Garanzia K - "Dirigenti e Quadri" - vedi artt. 1 K e seguenti per gli aspetti di dettaglio.
- Sezione - Assicurazione Tutela Legale "Parco Veicoli Professionali" composta da:
 - Garanzia L - "Parco Veicoli Professionali" - vedi artt. 1 L e seguenti per gli aspetti di dettaglio.
- Sezione - Assicurazione Tutela Legale "Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche e Integrazioni", composta da:
 - Garanzia M - "Decreto Legislativo 196/2003" (acquistabile singolarmente o in abbinamento alle Garanzie H o I) - vedi artt. 1 M e seguenti per gli aspetti di dettaglio.
- Sezione - Assicurazione Tutela Legale "Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche e Integrazioni", composta da:
 - Garanzia N - "Decreto Legislativo 152/2006" (acquistabile singolarmente o in abbinamento alle Garanzie H, I o M) - vedi artt. 1 N e seguenti per gli aspetti di dettaglio.
- Sezione - Assicurazione Tutela Legale "Decreto Legislativo 193/2007 e successive modifiche e Integrazioni", composta da:
 - Garanzia O - "Decreto Legislativo 193/2007" (acquistabile singolarmente o in abbinamento alle Garanzie H, I, M o N) - vedi artt. 1 O e seguenti per gli aspetti di dettaglio.
- Sezione - Assicurazione Tutela Legale "Decreto Legislativo 81/2008, Decreto Legislativo 626/1994 e successive modifiche e Integrazioni" composta da:
 - Garanzia P - "Decreti Legislativi 81/2008 e 626/1994" (acquistabile singolarmente o in abbinamento alle Garanzie H, I, M, N o O) - vedi artt. 1 P e seguenti per gli aspetti di dettaglio.
- Sezione - Assicurazione Tutela Legale "Decreto Legislativo 81/2008, Decreto Legislativo 626/1994 e successive modifiche e Integrazioni - Committente" composta da:
 - Garanzia Q - "Decreti Legislativi 81/2008 e 626/1994 - Committente" (alternativa alla Garanzia P e acquistabile singolarmente o in abbinamento alle Garanzie H, I, M, N o O) - vedi artt. 1 Q e seguenti per gli aspetti di dettaglio.
- Sezione - Assicurazione Tutela Legale "Proprietario Immobiliare", composta da:
 - Garanzia R - "Proprietario Immobiliare" - vedi artt. 1 R e seguenti per gli aspetti di dettaglio.
- Sezione - Assicurazione Tutela Legale "Condominio", composta da:
 - Garanzia S - "Condominio" - vedi artt. 1 S e seguenti per gli aspetti di dettaglio.
- Sezione - Assicurazione Tutela Legale "Insegnanti, Presidi e Direttori/Dirigenti Amministrativi e Didattici", composta da:
 - Garanzia T - "Insegnanti, Presidi e Direttori/Dirigenti Amministrativi e Didattici" - vedi artt. 1 T e seguenti per gli aspetti di dettaglio.
- Sezione - Assicurazione Tutela Legale "Ritiro Patente", composta da:
 - Garanzia U - "Ritiro Patente Base" (obbligatoria) - vedi artt. 1 U e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
 - Garanzia V - "Ritiro Patente Estesa" (alternativa alla Garanzia U) - vedi artt. 1 V e seguenti per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenze

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative, ovvero, condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Le principali limitazioni sono riportate all'interno di ciascuna garanzia.

Si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli articoli 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 4H, 3I, 4I, 3J, 3K, 3L, 3M, 3N, 3O, 3P, 3Q, 3R, 3S, 3T, 3U, 3V.

Il contratto di Assicurazione prevede delle Esclusioni.

Le principali Esclusioni sono riportate in un apposito articolo, denominato "Esclusioni" contenuto, in ciascuna garanzia.

Si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli articoli 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H, 6I, 6J, 6K, 6L, 10L 6M, 6N, 6O, 6P, 6Q, 6R, 6S, 6T, 6U, 10U, 6V, 10V.

La sospensione della garanzia è prevista ai sensi dell'art. 1901 C.C..

Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Il contratto di Assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - dei massimali.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'art. 13 delle Condizioni di Assicurazioni e agli articoli 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F e, 2G, 2H, 2I, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 2O, 2P, 2Q, 2R, 2S, 2T, 2U, 2V denominati "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" e 4A, 4B, 4C, 4E, 4F, 4G, 4H, 4I, 4J, 4K, 8L, 4M, 4P, 4Q, 4R, 4U, 8U, 4V, 8V denominati "PRESTAZIONI GARANTITE", contenuti nelle garanzie di cui al precedente punto 3, comma II.

Il contratto di Assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi delle franchigie.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

Garanzia R - "Proprietario Immobiliare" - art. 4R;

Garanzia S - "Condominio" - art. 4S.

Esempio di massimale:

Massimale assicurato	Euro 1.000,00
Ammontare del danno	Euro 1.800,00
Danno risarcibile nei limiti del massimale	Euro 1.000,00
Parte di danno a carico dell'Assicurato	Euro 800,00

Esempio di franchigia:

se la franchigia assoluta pattuita è di Euro 500,00:

- i sinistri derivanti da controversie di valore inferiore a Euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti;
- i sinistri derivanti da controversie di valore superiore a Euro 500,00 verranno risarciti con la detrazione di Euro 500,00 (nei limiti dei massimali previsti).

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenze:

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui). Si rinvia all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.

Eura Tutela Professionista - Nota Informativa

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Avvertenze

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, anche a pena di decadenza, ai sensi di quanto previsto dalle condizioni di Assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del C.C..

Si rinvia agli artt. 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, nella garanzia H - "Attività Professionale Base", il seguente: in costanza di Contratto aumenta o diminuisce il numero dei dipendenti del Contraente.

6. Premi

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo anche in rate semestrali. In caso di pagamento semestrale del premio verrà prevista l'applicazione di un'addizionale nella misura del 2%.

Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi:

- assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. (**escluso se l'acquisto della Polizza avviene a distanza**);
- accrediti diretti sui conti correnti bancari e postali intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario, sistema POS. Ove l'intermediario lo consenta, è ammesso anche il pagamento a mezzo di carta di credito.

I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l'importo di Euro 750,00 (**ad esclusione del caso in cui la vendita avvenga a distanza**).

Avvertenze

Europ Assistance o l'intermediario possono applicare sconti di premio sulla base di eventuali specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.

7. Rivalse

Avvertenze

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, l'Assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

8. Diritto di recesso

Avvertenze

Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per l'Assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60° dal pagamento o rifiuto dello stesso, dandone comunicazione all'altra parte. Si rinvia all'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del C.C..

Avvertenze

Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del C.C. per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenze

Per tutte le garanzie, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro dipende dal diritto oggetto della causa/vertenza per la quale viene garantita la Tutela Legale.

Si rimanda, per gli aspetti di dettaglio, all'art. 17 "INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA" delle "NORME CHE REGOLANO I SINISTRI" e 7M, 7N, 7O, 7P, 7Q "INSORGENZA DEL SINISTRO" delle garanzie; la denuncia deve essere fatta per iscritto o on line al verificarsi del sinistro.

Per quanto riguarda le modalità di denuncia del sinistro, si rinvia all'art. 18 "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO", delle "NORME CHE REGOLANO I SINISTRI".

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 - pec reclami@pec.europassistance.it - e-mail ufficio.reclami@europassistance.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Eura Tutela Professionista - Nota Informativa

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno.

In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

14. Arbitrato

Per tutte le garanzie, in caso di disaccordo tra l'Assicurato ed Europ Assistance in merito all'interpretazione della Polizza e/o alla gestione del sinistro, è prevista la possibilità di ricorrere all'arbitrato. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art. 20 "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" delle "NORME CHE REGOLANO I SINISTRI".

Avvertenza

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla normativa vigente.

Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante Legale
Bruno Scaroni



Eura Tutela Professionista - Condizioni di Assicurazione

■ INDICE

	pag.
DEFINIZIONI.....	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	2
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI.....	3
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE VITA PRIVATA.....	4
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE.....	8
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE ATTIVITÀ PROFESSIONALE.....	12
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI E SINDACI DI SOCIETÀ.....	15
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE DIRIGENTI E QUADRI.....	16
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE PARCO VEICOLI PROFESSIONALI.....	17
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE DL 196/2003.....	18
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE DL 152/2006.....	19
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE DL 193/2007.....	20
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE DL 81/2008 E DL 626/1994.....	21
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE DL 81/2008 E DL 626/1994 COMMITTENTE.....	22
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE PROPRIETARIO IMMOBILIARE.....	23
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE CONDOMINIO.....	24
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE INSEGNANTI, PRESIDI E DIRETTORI/DIRIGENTI AMMINISTRATIVI E DIDATTICI.....	25
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE RITIRO PATENTE BASE.....	26

Eura Tutela Professionista - Condizioni di Assicurazione

DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come declinato nelle singole Sezioni.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Contraente: la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, di cittadinanza italiana o anche straniera, o la persona giuridica (Società/Ente) con sede legale in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, indicata nel Modulo di Polizza, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, ne assume i relativi oneri ed è beneficiario dell'indennizzo contrattualmente previsto, salvo diversa pattuizione fra la Parti.

Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. **Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per Contravvenzioni dell'Assicurato.**

Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28.

Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

Delitto doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

Europ Assistance: l'impresa assicuratrice, e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..

Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Garanzia: la garanzia assicurativa per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale sia stato pagato il relativo premio.

Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notifi-

cata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

Massimale/Somma Assicurata: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.

Natante: Unità da diporto a remi, a vela o a motore di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri e che quindi non necessita di iscrizione al registro navale italiano.

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la Garanzia assicurativa.

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Tutela legale: Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 - 164 - 173 - 174.

Veicolo a motore: Ciclomotori, Motoveicoli, Autoveicoli, Macchine Operatrici o Agricole, Autocarri, Autobus fino a 40 posti, Camper, Caravan ai sensi degli artt. 47 e seguenti del Codice della Strada.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C..

Art. 2. - ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

Art. 3. - DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso; l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa

dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo, ferme le successive scadenze e il diritto di Europ Assistance al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C..

Il premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di Polizza di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere corrisposti ad Europ Assistance o, qualora presente, all'intermediario autorizzato da Europ Assistance stessa all'incasso dei premi.

Art. 4. - RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta data da una delle parti all'altra tramite lettera raccomandata A.R. inviata almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno.

Art. 5. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..**

Art. 6. - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7. - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8. - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.

Art. 9. - FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 10. - VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. 11. - ANTICIPATA RISOLUZIONE

Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt.

Eura Tutela Professionista - Condizioni di Assicurazione

“Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” e “Aggravamento del rischio”, spetta ad Europ Assistance, l'intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del Codice Civile.

Art. 12. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di Rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all'art./artt. “Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro” delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 13. - MASSIMALE

Il Massimale riportato nel Modulo di Polizza si intende per sinistro e senza limite annuo, con applicazione della franchigia se prevista nel suddetto Modulo di Polizza.

Art. 14. - PREMIO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo esposto in Polizza determinato sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato ed è regolato (se prevista la regolazione del premio) alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o frazione di anno o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

Entro 45 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o frazione di anno o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto ad Europ Assistance l'indicazione degli elementi variabili contemplati in Polizza, Europ Assistance provvederà alla regolazione del premio mediante appendice con addebito o accredito pari al 100% della differenza fra il premio preventivato esposto in Polizza e quello a consuntivo, fermo il premio minimo comunque acquisito ove previsto. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa emissione di Appendice di Regolazione da parte di Europ Assistance. Le regolazioni passive, risultanti dalla regolazione, verranno conteggiate al netto delle imposte.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, Europ Assistance può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garan-

zia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi salvo il diritto per Europ Assistance di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Art. 15. - VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE

Se il Contraente è una Società, in caso di alienazione della Società stessa o di parte delle sue attività, tutti gli effetti della Polizza si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione della Società Contraente, la Polizza continuerà con la Società incorporante o con quella frutto della fusione. **Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente Polizza continuerà con la nuova forma societaria. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente, o aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi ad Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione la Polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati, al netto delle imposte, previo conguaglio con il premio minimo garantito annuo calcolato pro - rata ove previsto.**

Art. 16. - CLAUSOLA BROKER (valida solo per le polizze intermedie da Broker)

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con Europ Assistance.

Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente Polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, telefax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 17. - INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA (Articolo valido per tutte le Garanzie ad eccezione delle Garanzie di seguito indicate: M - “Decreto Legislativo 196/2003”; N - “Decreto Legislativo 152/2006”; O - “Decreto Legislativo 193/2007”; P - “Decreti Legislativi 81/2008 e 626/1994”; Q - Decreti Legislativi 81/2008 e 626/1994 - Committente”)

Ai fini della presente Polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in Polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:

- durante il periodo di validità della Polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, per le controversie contrattuali.

Nel caso in cui la presente Polizza ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente da altra Compagnia o da Europ Assistance), senza soluzione di continuità, l'Assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della Polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituita e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza e purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate neppure al Contraente e/o all'Assicurato alla data di emissione della presente Polizza.

In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente.

La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente Polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già disdetta da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 18. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

1. **Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Milano, Piazza Trento, 8 - Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820.**
2. **In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto,**

Eura Tutela Professionista - Condizioni di Assicurazione

entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

- In caso di sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà richiedere al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante la mansione svolta dall'Assicurato che ha subito il ritiro/sospensione della patente.**
- Il Contraente/Assicurato dovrà indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.**

Art. 19. - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. 20. - GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

A) Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'Assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in Polizza.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente

concordata con Europ Assistance.

Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti. Europ Assistance non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai Legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

E) Disaccordo fra Assicurato e Società

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e Europ Assistance in merito all'interpretazione della Polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- **in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;**
- **in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.**

Art. 21. - RECUPERO DI SOMME

Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "VITA PRIVATA"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia A - "Vita Privata Base"

Art. 1 A - SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:
- Il Contraente;

- i componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico;
- i collaboratori domestici regolarmente assunti, in relazione all'attività svolta per conto dell'Assicurato.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 2 A - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso.
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 A - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:
- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

Eura Tutela Professionista - Condizioni di Assicurazione

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 A - PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono nell'ambito della vita privata per le seguenti garanzie:

- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- le controversie di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro (la garanzia opera anche in sede amministrativa TAR);
- le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
- le vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali anche nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato;
- sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte; la presente garanzia si intende prestata, per le controversie che insorgono e devono essere trattate nei Paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, in deroga all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" delle Condizioni Generali di Assicurazione e **limitatamente alle controversie con valore in lite superiore a Euro 250,00 ed inferiore a Euro 15.000,00;**
- le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze indicati in Polizza ed occupati dall'Assicurato (**massimo 3 unità**).

Art. 5 A - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 A - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE", l'Assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
 - controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
 - controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
 - controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
 - controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
 - controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
 - controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in Polizza;
 - controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analogha certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell'unità immobiliare assicurata eccezion fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.);
 - controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'Assicurazione obbligatoria;
 - controversie derivanti dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
 - controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
 - controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo per quest'ultimo caso quanto previsto dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
 - controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
 - controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
 - controversie contrattuali con Europ Assistance;
 - controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".
- Garanzia B "Vita Privata Completa"**

La seguente garanzia è acquistabile in alternativa alla Garanzia "Vita Privata Base".

Art. 1 B - SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:
- Il Contraente;

- i componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico;
- i collaboratori domestici regolarmente assunti, in relazione all'attività svolta per conto dell'Assicurato.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 2 B - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso.
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitri per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 B - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- spese di trasferta.**

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Eura Tutela Professionista - Condizioni di Assicurazione

Art. 4 B - PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono nell'ambito della vita privata per le seguenti garanzie:

1. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
5. la difesa in sede penale per reati dolosi attinenti a reati commessi da minori facenti parte del nucleo familiare. In tal caso le spese verranno rimborsate al soggetto esercente la potestà genitoriale tenuto all'obbligo di vigilanza;
6. le controversie di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro (la garanzia opera anche in sede amministrativa TAR);
7. le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
8. le vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali anche nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato;
9. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte; la presente garanzia si intende prestata, per le controversie che insorgono e devono essere trattate nei Paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, in deroga all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" delle Condizioni Generali di Assicurazione **e limitatamente alle controversie con valore in lite superiore a Euro 250,00 ed inferiore a Euro 50.000,00;**
10. le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze indicati in Polizza ed occupati dall'Assicurato (**massimo 3 unità**);
11. sostenere controversie relative a diritti reali;
12. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una Polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di intervento dell'Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di R.C. Nel caso in cui la Polizza di R.C., pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio;

13. proporre opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'ordinanza/ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.

Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione.

L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. "ESCLUSIONI" punto e;

14. il ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e la conseguente azione per l'ottenimento del divorzio.

a. Per quanto attiene alla separazione consensuale, la copertura viene prestata esclusivamente nel caso di matrimoni celebrati in Italia e qualora sia presentato ricorso congiunto tramite l'assistenza di un unico legale scelto cui gli stessi rilasceranno la necessaria procura. Non potrà essere oggetto di garanzia l'assistenza legale prestata da due avvocati diversi.

La garanzia inizia a decorrere trascorsi due anni dalla data di stipula della Polizza.

- b. Per l'ottenimento del divorzio, la garanzia opera esclusivamente nel presupposto che la separazione consensuale sia avvenuta in vigenza del presente contratto, che essa abbia dato luogo ad un sinistro gestito da Europ Assistance, che la domanda sia presentata tramite l'assistenza di un unico legale e a condizione che sussista continuità di copertura assicurativa per il periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.

Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti.

15. Istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti (Art. 417 e 429 Cod. Civ.) di un parente o di un congiunto;
16. istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Art. 49 e 58 Cod. Civ.) o di dichiarazione di esistenza (Art. 67 Cod. Civ.) di un parente o congiunto;
17. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la Polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. **La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro.**

Garanzie complementari

La Società garantisce inoltre:

18. l'anticipazione di una cauzione **fino ad un massimo di Euro 10.000,00** per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrando nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Società entro il 30° giorno dalla

sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione;

19. le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della Polizza, nei limiti del massimale assicurato.

Art. 5 B - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 B - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE", l'Assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- b. controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
- c. controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- d. controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall'Articolo "Prestazioni garantite" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- e. controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
- f. controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- g. controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in Polizza;
- h. controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analogha certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell'unità immobiliare assicurata eccezion fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.);
- i. controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di

Eura Tutela Professionista - Condizioni di Assicurazione

- natanti soggetti all'Assicurazione obbligatoria;
- j. controversie derivanti dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
 - k. controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
 - l. controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo per quest'ultimo caso quanto previsto dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
 - m. controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
 - n. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
 - o. controversie contrattuali con Europ Assistance;
 - p. controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

Garanzia C - "Estensione Lavoro Subordinato"

La seguente garanzia è valida se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza, se ne è stato pagato il relativo premio e se acquistata contemporaneamente alla Garanzia "Vita Privata Completa".

Art. 1 C - SOGGETTI ASSICURATI

- Sono assicurati:
- Il Contraente selezionato e purché sia stato pagato il relativo premio;
 - I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico selezionati e purché sia stato pagato il relativo premio.
- In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.**

Art. 2 C - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.

- In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
 - le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
 - le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
 - le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Peri-

- ti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
 - le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
 - il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
 - gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 C - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

- Europ Assistance non si assume il pagamento di:
- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
 - **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
 - **spese di trasferta.**
- È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.**

Art. 4 C - PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono nell'ambito della vita privata per le seguenti garanzie:

1. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
 2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
 3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
 4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una Polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di intervento dell'Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di R.C.
- Nel caso in cui la Polizza di R.C., pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella

fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio;

5. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la Polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. **La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro.**

Art. 5 C - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 C - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE", l'Assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. **controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" per la difesa nei procedimenti penali;**
- b. **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo o di terrorismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- c. **controversie con Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali;**
- d. **controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della Giustizia amministrativa salvo quanto previsto dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;**
- e. **controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;**
- f. **controversie derivanti dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o natanti soggetti all'obbligo di Assicurazione ai sensi di legge;**
- g. **controversie contrattuali, ivi compreso il recupero crediti;**
- h. **controversie derivanti da cariche sociali rivestite dall'Assicurato presso Enti pubblici o privati;**
- i. **controversie di valore inferiore a Euro 250,00;**
- j. **ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;**
- k. **controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- l. **controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".**

Eura Tutela Professionista - Condizioni di Assicurazione

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "CIRCOLAZIONE"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia D - "Circolazione Base"

Art. 1 D - SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- Il proprietario/titolare del contratto di leasing del veicolo/natante indicato nel Modulo di Polizza;
- i componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico;
- il conducente autorizzato;
- i trasportati.

Le garanzie sono prestate per fatti relativi a:

- Il veicolo a motore, o il natante, indicato nel Modulo di Polizza;
- le roulettes o i carrelli trainati dal veicolo a motore, compreso anche il relativo rischio statico.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 2 D - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei

sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 D - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese di trasferta.

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 D - PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del veicolo/natante indicato in Polizza, nell'ambito della vita privata, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali/nautici;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida/patente nautica o interdizione alla guida in un Paese di cui all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" a seguito di incidente stradale/nautico. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso;
4. il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore/natante in seguito ad incidente stradale/nautico.

Art. 5 D - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 D - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'Assicurazione non è prestata nei seguenti casi.

- a. controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato;
- b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c. controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- d. ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
- e. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
- f. controversie contrattuali con Europ Assistance;
- g. controversie derivanti da recupero crediti;
- h. controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

L'Assicurazione non vale inoltre:

- i. se per il veicolo a motore/natante descritto in Polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
- j. quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- k. quando il veicolo/natante viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- l. quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- m. quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).

Garanzia E - "Circolazione Completa"

La seguente garanzia è acquistabile in alternativa alla Garanzia "Circolazione Base".

Art. 1 E - SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- Il proprietario/titolare del contratto di leasing del veicolo/natante indicato nel Modulo di Polizza;
- i componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico;
- il conducente autorizzato;
- i trasportati.

Le garanzie sono prestate per fatti relativi a:

- Il veicolo a motore, o il natante, indicato nel Modulo di Polizza;
- le roulettes o i carrelli trainati dal veicolo a motore, compreso anche il relativo rischio statico.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 2 E - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato

Eura Tutela Professionista - Condizioni di Assicurazione

per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 E - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;

- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese di trasferta.

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 E - PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del veicolo/natante indicato in Polizza, nell'ambito della vita privata, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali/nautici;
2. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che deri-

vino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;

3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi derivanti da incidenti stradali/nautici. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
5. le controversie contrattuali inerenti il veicolo/natante indicato in Polizza;
6. il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore/natante in seguito ad incidente stradale/nautico;
7. proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida/patente nautica o interdizione alla guida/navigazione in un Paese di cui all'art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" a seguito di incidente stradale/nautico. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Per i punti 6 e 7 Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

La Società garantisce inoltre (ad esclusione dei natanti):

8. l'anticipazione di una cauzione **fino ad un massimo di Euro 10.000,00** per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrante nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione.
9. le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della Polizza, nei limiti del massimale assicurato;
10. il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione/navigazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale/nautico. L'Assicurato è tenuto a far pervenire a Europ Assistance copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente.

Europ Assistance inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di Polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Europ Assistance, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata **con esclusione pertanto dell'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.**

Art. 5 E - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 E - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'Assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. **controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;**
- b. **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- c. **controversie in materia di diritto tributario e fiscale;**
- d. **ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";**
- e. **controversie di valore inferiore a Euro 250,00;**
- f. **controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- g. **controversie derivanti da recupero crediti;**
- h. **controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".**

L'Assicurazione non vale inoltre:

- i. **se per il veicolo a motore/natante descritto in Polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;**
- j. **quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
- k. **quando il veicolo/natante viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;**
- l. **quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito**

Eura Tutela Professionista - Condizioni di Assicurazione

ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;

m. quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).

Garanzia F - "Parco Veicoli Famiglia"

La seguente garanzia è acquistabile in alternativa alla Garanzia "Circolazione Base" o "Circolazione Completa".

Art. 1 F - SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il proprietario/titolare del contratto di leasing dei veicoli/natanti appartenenti al nucleo familiare;
- i componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico;
- il conducente autorizzato;
- i trasportati;
- il proprietario/titolare del contratto di leasing dei veicoli/natanti appartenenti al nucleo familiare o i componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico alla guida di veicoli/natanti a noleggio o autoveicoli/natanti di cortesia di proprietà di concessionari.

Le garanzie sono prestate per fatti relativi a:

- i veicoli a motore o natanti di proprietà/leasing del Contraente e dei componenti del suo nucleo familiare;
- le roulotte o i carrelli trainati dal veicolo a motore, compreso anche il relativo rischio statico.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 2 F - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurat

to, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);

- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunemente sopportate dall'Assicurato;
- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 F - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di: **- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**

- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 F - PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del veicolo/natante indicato in Polizza, nell'ambito della vita privata, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali/nautici;
2. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi derivanti da incidenti stradali/nautici. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momen-

to in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**

5. le controversie contrattuali inerenti i veicoli/natanti di proprietà/leasing del nucleo familiare;
6. il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore/natante in seguito ad incidente stradale/nautico;
7. proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida/patente nautica o interdizione alla guida/navigazione in un Paese di cui all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" a seguito di incidente stradale/nautico. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Per i punti 6 e 7 Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

La Società garantisce inoltre (ad esclusione dei natanti):

8. l'anticipazione di una cauzione **fino ad un massimo di Euro 10.000,00** per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrante nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione;
9. le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della Polizza, nei limiti del massimale assicurato;
10. il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L'Assicurato è tenuto a far pervenire a Europ Assistance copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente.

Europ Assistance inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di Polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Europ Assistance, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata **con esclusione pertanto dell'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.**

Art. 5 F - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Eura Tutela Professionista - Condizioni di Assicurazione

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 F - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'Assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
- controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
- controversie contrattuali con Europ Assistance;
- controversie derivanti dal recupero di crediti;
- controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

L'Assicurazione non vale inoltre:

- se per il veicolo a motore/natante descritto in Polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
- quando il conducente non è abilitato alla guida/navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
- quando il veicolo/natante viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).

Garanzia G - "Perdite pecuniarie"

Le seguenti garanzie sono ricomprese e non scorrono dalle Garanzie "Circolazione Base", "Circolazione Completa" o "Parco Veicoli Famiglia".

Art. 1 G - SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- Il Proprietario/titolare del contratto di leasing del veicolo/dei veicoli assicurati e, ove richiesto, indicati nel Modulo di Polizza;
 - i componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.
- Purché alla guida del veicolo/dei veicoli assicurati e, ove richiesto, indicato/i nel Modulo di Polizza e titolari di regolare patente di guida.

Art. 2 G - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 G - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
- spese di trasferta.

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 G - PRESTAZIONI GARANTITE

Europ Assistance si obbliga a corrispondere al Contraente, per la circolazione avvenuta nell'ambito della vita privata:

- Il rimborso delle spese sostenute **fino al limite massimo di Euro 500,00** per ottenere il recupero di punti persi sulla patente dell'Assicurato, per la partecipazione dell'Assicurato stesso ad un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un'autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge, qualora dalla patente dell'Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, in conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada, avvenuta in costanza di Polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli Art. "NORME CHE REGOLANO I SINISTRI".

Quando opera la garanzia:

Europ Assistance garantirà **entro il limite massimo di Euro 500,00** il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.

- Il rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida dell'Assicurato, **fino al limite massimo complessivo di Euro 500,00**, qualora l'Assicurato in costanza di Polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio.

Quando opera la garanzia:

Europ Assistance garantirà **entro il limite di Euro 500,00** le spese per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie al riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l'Assicurato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della Polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all'azzeramento dei punti. È onere dell'Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione.

Art. 5 G - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Eura Tutela Professionista - Condizioni di Assicurazione

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 G - ESCLUSIONI

Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi quando i provvedimenti inerenti alla patente:

- dependono da comportamento doloso del titolare della patente;
- dependono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada);
- dependono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale);
- consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance.

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "ATTIVITÀ PROFESSIONALE"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia H - "Attività Professionale Base"

Art. 1 H - SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- Il Professionista e i primi eventuali quattro dipendenti e/o collaboratori e/o apprendisti e/o stagionali;
- eventuali ulteriori dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola (purché sia stato pagato il relativo premio);
- eventuali ulteriori collaboratori a progetto e/o apprendisti e/o stagionali (purché sia stato pagato il relativo premio).

In caso di studio associato non costituito come società, se è stata selezionata la relativa copertura e ne sia stato pagato il premio, è assicurato lo studio associato come persona giuridica nonché i professionisti/dipendenti selezionati e di cui sia stato pagato il relativo premio.

In caso di controversie fra più Assicurati con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 2 H - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;

- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 H - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;

- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese di trasferta.

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 H - PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono nell'ambito dell'attività professionale per le seguenti garanzie:

1. le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infon-

datezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**

4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una Polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di intervento dell'Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di R.C.;
5. nel caso in cui la Polizza di R.C. pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio;
6. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la Polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. **La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro;**
7. le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili, indicati in Polizza, in cui il Professionista svolge la sua attività;
8. le controversie contrattuali con società di Assicurazione diverse da Europ Assistance per contratti assicurativi strettamente attinenti all'attività esercitata stipulati dal Professionista assicurato.

Estensione "Vertenze Contrattuali con i clienti"

Le seguenti garanzie sono valide se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza, se ne è stato pagato il relativo premio e se acquistate contemporaneamente alla Garanzia "Attività Professionale Base".

Estensione n. 1) Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi da quest'ultimo effettuati, compreso il recupero dei crediti.

Per quanto riguarda il recupero dei crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi tre mesi dalla validità della presente Polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). Europ Assistance, accertata la regolarità della denuncia del sinistro, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero.

La presente condizione viene prestata con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Eura Tutela Professionista - Condizioni di Assicurazione

La prestazione opera in deroga all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" ed in deroga all'Art. "ESCLUSIONI".

La Società garantisce in alternativa all'Estensione n. 1):

Estensione n. 2) Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi da quest'ultimo effettuati, compreso il recupero dei crediti.

Per quanto riguarda il recupero dei crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi tre mesi dalla validità della presente Polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). Europ Assistance, accertata la regolarità della denuncia del sinistro, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero.

La presente condizione viene prestata con il limite di quattro denunce per ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La prestazione opera in deroga all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" ed in deroga all'Art. "ESCLUSIONI".

Art. 5 H - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 H - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE", l'Assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salvo quanto previsto nel precedente Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" per la difesa penale;
- controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- controversie derivanti dalla proprietà e dall'uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'Assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;

d. controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo, salvo quanto previsto nel precedente Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" per la difesa penale;

e. controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;

f. vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto fatta eccezione per le controversie contrattuali aventi ad oggetto il compimento di un'opera o di un servizio commissionati dal Contraente. Restano escluse le controversie con i Clienti;

g. controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dell'unità immobiliare in cui l'Azienda esercita le proprie attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell'unità immobiliare in cui si esercita l'attività o altra unità immobiliare secondaria se assicurata, eccezione fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.);

h. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

i. controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;

j. controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti fra soci e amministratori, nonché le controversie derivanti da contratti di agenzia nonché per vertenze nei confronti di agenti e /o rappresentanti;

k. controversie contrattuali ivi compreso il recupero crediti;

l. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;

m. controversie derivanti da ricorsi e opposizioni contro le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;

n. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;

o. controversie contrattuali con Europ Assistance;

p. controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

Garanzia I - "Attività Professionale Completa"

La seguente garanzia è acquistabile in alternativa alla Garanzia "Attività Professionale Base".

Art. 1 I - SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- Il Professionista e i primi eventuali quattro dipendenti e/o collaboratori e/o apprendisti e/o stagionali;
- eventuali ulteriori dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola (purché sia stato pagato il relativo premio);
- eventuali ulteriori collaboratori a progetto e/o apprendisti e/o stagionali (purché sia stato pagato il relativo premio).

In caso di studio associato non costituito come società, se è stata selezionata la relativa copertura e ne sia stato pagato il premio, è assicurato lo studio associato come persona

giuridica nonché i professionisti/dipendenti selezionati e di cui sia stato pagato il relativo premio.

In caso di controversie fra più Assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 2 I OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitri per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 I - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;

- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese di trasferta.

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Eura Tutela Professionista - Condizioni di Assicurazione

Art. 4 I - PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono nell'ambito dell'attività professionale per le seguenti garanzie:

1. le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una Polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di intervento dell'Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di R.C.;
5. nel caso in cui la Polizza di R.C. pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio;
6. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la Polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. **La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro;**
7. le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili, indicati in Polizza, in cui il Professionista svolge la sua attività;
8. le controversie contrattuali con società di Assicurazione diverse da Europ Assistance per contratti assicurativi strettamente attinenti all'attività esercitata stipulati dal Professionista assicurato;
9. le controversie individuali di lavoro con i dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola, con i lavoratori a progetto e con i lavoratori parasubordinati in genere;
10. le controversie con istituti di Assicurazione previdenziali e sociali, **con esclusioni delle vertenze relative all'accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi ed oneri;**
11. le controversie per inadempienze contrattuali proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente - Assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 250,00;

12. controversie per inadempienze contrattuali (**escluso il recupero crediti**) con il Cliente, sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 250,00;
13. gli arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente Art. "PRESTAZIONI GARANTITE". Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

Estensione "Vertenze Contrattuali con i clienti"

Le seguenti garanzie sono valida se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza, se ne è stato pagato il relativo premio e se acquistate contemporaneamente alla Garanzia "Attività Professionale Completa".

Estensione n. 1) Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi da quest'ultimo effettuati, compreso il recupero dei crediti.

Per quanto riguarda il recupero dei crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi tre mesi dalla validità della presente Polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). Europ Assistance, accertata la regolarità della denuncia del sinistro, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero.

La presente condizione viene prestata con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La prestazione opera in deroga all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" ed in deroga all'Art. "ESCLUSIONI".

La Società garantisce in alternativa all'Estensione n. 1):

Estensione n. 2) Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi da quest'ultimo effettuati, compreso il recupero dei crediti.

Per quanto riguarda il recupero dei crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi tre mesi dalla validità della presente Polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). Europ Assistance, accertata la regolarità della denuncia del sinistro, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero.

La presente condizione viene prestata con il limite di quattro denunce per ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La prestazione opera in deroga all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" ed in deroga all'Art. "ESCLUSIONI".

Art. 5 I - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 I - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE", l'Assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. **controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salvo quanto previsto nel precedente articolo "Prestazioni Garantite" per la difesa nei procedimenti penali;**
- b. **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
- c. **controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo salvo quanto previsto nel precedente Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";**
- d. **controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;**
- e. **controversie derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;**
- f. **controversie derivanti dalla proprietà e dall'uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'Assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;**
- g. **controversie derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;**
- h. **controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti fra soci e amministratori, nonché le controversie derivanti da contratti di agenzia nonché per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;**
- i. **controversie derivanti da recupero crediti;**
- j. **vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto fatta eccezione per le controversie contrattuali aventi ad oggetto il compimento di un'opera o di un servizio commissionati dal Contraente. Restano escluse le controversie con i Clienti;**
- k. **controversie relative a contratti di leasing immobiliare;**
- l. **contratti di compravendita di immobili;**
- m. **controversie relative a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie relative all'eventuale Società del Contraente o a Società controllate e/o partecipate dalla stessa;**
- n. **controversie tra Contraente e collaboratori non dipendenti;**
- o. **controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dell'unità immobiliare in cui l'A-**

Eura Tutela Professionista - Condizioni di Assicurazione

- zienda esercita le propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell'unità immobiliare in cui si esercita l'attività o altra unità immobiliare secondaria se assicurata, eccezione fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.);
- p. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
 - q. controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
 - r. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
 - s. controversie contrattuali con Europ Assistance;
 - t. controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "AMMINISTRATORI E SINDACI DI SOCIETÀ"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia J - "Amministratori e Sindaci di Società"

Art. 1 J - SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- gli amministratori di società;
- i sindaci di società;
- i legali rappresentanti;
- i dirigenti/direttori di società.

In caso di controversie fra più assicurati, se Contraente è una Società, la garanzia si intende prestata a favore della stessa.

Art. 2 J - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.

- In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
 - le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
 - le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
 - le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Peri-

ti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);

- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 J - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;

- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese di trasferta.

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 J - PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono nell'ambito dell'attività professionale per i seguenti casi:

1. le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi;
2. le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi in conseguenza di qualsiasi evento originato dalla circolazione stradale con mezzi della Società di appartenenza o di proprietà privata sempreché connesso all'espletamento di servizi autorizzati dalla Società di appartenenza;
3. la difesa in sede civile degli amministratori e sindaci nei casi in cui si configuri una delle ipotesi di responsabilità contemplate dal codice civile agli art. 2392 c.c. (responsabilità verso la società); 2393 c.c. (azione sociale di responsabilità); 2394 c.c. (responsabilità verso i creditori sociali); 2395 (azione individuale di responsabilità del socio e del terzo); 2407 c.c. (responsabilità dei sindaci);
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni compresi quelli derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel

momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**

6. i procedimenti di natura tributaria o fiscale sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 472/97 e successive modifiche. Gli oneri relativi sono rimborsati solo in caso di colpa lieve degli assicurati;
7. la difesa in sede penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 231/01. Gli oneri relativi a tale garanzia sono rimborsabili solo se intervenga una sentenza definitiva di esclusione di responsabilità dell'azienda assicurata; l'Assicurato è tenuto comunque a denunciare il sinistro nel momento in cui viene a conoscenza del procedimento penale. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa. La garanzia vale inoltre per la difesa contro le sanzioni amministrative previste dall'art. 9 del Dlgs 231/01;
8. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la Polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. **La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro.**

Art. 5 J - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 J - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'Assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. **controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" per la difesa nei procedimenti penali;**
- b. **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;**

Eura Tutela Professionista - Condizioni di Assicurazione

- c. vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- d. controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- f. se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;
- g. nei casi di violazione degli Artt. n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- h. fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- i. richieste di risarcimento derivanti da responsabilità volontariamente assunte e non dovute a violazioni di leggi o di regole normative imposte dallo statuto sociale, dall'assemblea dei soci, dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo della società contraente;
- j. controversie conseguenti a richieste di risarcimento per i danni a persone (morte o lesioni personali), anche per quanto riguarda lo smarrimento, la distruzione o il deterioramento di danaro, di titoli di credito e di titoli al portatore, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
- k. controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale, salvo quanto previsto nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- l. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
- m. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
- n. controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- o. controversie derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;
- p. controversie derivanti da recupero crediti;
- q. controversie contrattuali con Europ Assistance;
- r. controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "DIRIGENTI E QUADRI"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia K - "Dirigenti e Quadri"

Art. 1 K - SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:
- i dirigenti di Società;
- i quadri di Società.

In caso di controversie fra più assicurati, se Contraente è una Società, la garanzia si intende prestata a favore della stessa.

Art. 2 K - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitri per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 K - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;

- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese di trasferta.

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 K - PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono nell'ambito dell'attività professionale per i seguenti casi:

1. le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi;

2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**

4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una Polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di intervento dell'Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di R.C.;

5. nel caso in cui la Polizza di R.C. pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio;

6. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la Polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. **La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro.**

Art. 5 K - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 K - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'Assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in

Eura Tutela Professionista - Condizioni di Assicurazione

- merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" per la difesa nei procedimenti penali;
- controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
 - controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale, salvo quanto previsto nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
 - controversie in relazione alla proprietà ed all'uso di natanti e di imbarcazioni e di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
 - fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
 - controversie inerenti a rapporti di lavoro od a vertenze sindacali;
 - controversie contrattuali, ivi compreso il recupero crediti;
 - controversie derivanti da ricorsi e opposizioni contro le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;
 - controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
 - controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
 - controversie contrattuali con Europ Assistance;
 - controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "PARCO VEICOLI PROFESSIONALI"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia L - "Parco veicoli professionali"

Tutela Legale

Art. 1 L - SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- Il Soggetto/la Società contraente;
- i conducenti autorizzati alla guida dei veicoli di proprietà/leasing del Soggetto/della Società contraente;
- i terzi trasportati sui veicoli di proprietà del Soggetto/della Società contraente.

Le garanzie sono prestate per fatti relativi a:

- i veicoli a motore indicati in Polizza;
- le roulotte o i carrelli trainati dai veicoli a motore indicati sul Modulo di Polizza, compreso anche il relativo rischio statico.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente Polizza, l'Assicurazione si intende prestata solo a favore del Soggetto/della Società proprietaria dei veicoli.

Art. 2 L - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;

- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 L - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 L - PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti per fatti inerenti alla proprietà e all'uso dei suddetti veicoli a motore, nell'ambito dell'attività professionale, limitatamente alle seguenti fattispecie:

1. le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi derivanti da incidenti stradali;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa acces-

- soria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese di cui all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" a seguito di incidente stradale. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso;
- 4. il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
- 5. le controversie contrattuali inerenti ai veicoli indicati in Polizza di proprietà/leasing della Società Contraente.

Art. 5 - L ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 L - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'Assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c. controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- d. ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione al ricorso per il riottenimento della patente;
- e. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
- f. controversie contrattuali con Europ Assistance;
- g. controversie derivanti da recupero di crediti;
- h. controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

L'Assicurazione non vale inoltre:

- i. se per il veicolo a motore descritto in Polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
- j. quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- k. quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- l. quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art.

Eura Tutela Professionista - Condizioni di Assicurazione

187), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
m. quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).

Perdite pecuniarie

Le seguenti garanzie sono ricomprese e non scorporabili dalle Garanzie "Parco Veicoli Professionali".

Art. 7 L - SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- Il Soggetto/I Legali Rappresentanti della Società contraente;
- i conducenti autorizzati (purché in rapporto di dipendenza/collaborazione con il Contraente) alla guida dei veicoli di proprietà/leasing del Soggetto/della Società contraente.

Sempreché alla guida del veicolo di proprietà del Soggetto/della Società contraente e titolari di regolare patente di guida.

Art. 8 L - PRESTAZIONI GARANTITE

Europ Assistance si obbliga a corrispondere al Contraente:

1. Il rimborso delle spese sostenute **fino al limite massimo di Euro 500,00** per ottenere il recupero di punti persi sulla patente dell'Assicurato, per la partecipazione dell'Assicurato stesso ad un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un'autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge, qualora dalla patente dell'Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, in conseguenza di una violazione del Nuovo codice della Strada, avvenuta in costanza di Polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli Art. "NORME CHE REGOLANO I SINISTRI".

Quando opera la garanzia:

Europ Assistance garantirà **entro il limite massimo di Euro 500,00** il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.

2. Il rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida dell'Assicurato, **fino al limite massimo complessivo di Euro 500,00**, qualora l'Assicurato in costanza di Polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio.

Quando opera la garanzia:

Europ Assistance garantirà **entro il limite di Euro 500,00** le spese per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie al riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell'esauri-

mento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l'Assicurato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della Polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all'azzeramento dei punti. È onere dell'Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione.

Art. 9 L - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 10 L - ESCLUSIONI

Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi quando i provvedimenti inerenti alla patente:

- a. dipendono da comportamento doloso del titolare della patente;
- b. dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada);
- c. dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- d. sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale);
- e. consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance.

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia M - "Decreto Legislativo 196/2003"

Art. 1 M - SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Soggetto/Ente Contraente nelle persone dei suoi Legali Rappresentanti;
- il titolare del trattamento dei dati personali;
- i responsabili del trattamento dei dati personali;
- gli incaricati del trattamento dei dati personali.

In caso di controversie fra più assicurati, se Contraente è una Società/Ente, la garanzia si intende prestata a favore della stessa.

Art. 2 M - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, in relazione a violazioni di legge ed a lesioni di diritti relativamente a fatti direttamente connessi con le funzioni svolte nell'ambito dell'ente assicurato indicato in Polizza per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 196/2003 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni riguardanti l'osservanza di tutte le misure necessarie per garantire la tutela dei dati personali.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitri per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 M - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
- spese di trasferta.

Eura Tutela Professionista - Condizioni di Assicurazione

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 M - PRESTAZIONI GARANTITE

Le garanzie vengono prestate a condizione che il Titolare abbia provveduto - ove tenuto - alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. Lgs. 196/2003.

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all'applicazione delle norme sulla tutela dei dati personali relativamente ai sinistri che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli affidati dal Contraente, nell'ambito dell'attività professionale, con espressa nomina scritta, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
3. la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto nella PARTE III, TITOLO I artt. 141 segg. Del D. Lgs. 196/2003; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiti, ai sensi dell'Art. 1917 Cod.Civ. gli obblighi dell'Assicuratore di Responsabilità Civile;
4. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la Polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. **La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro.**

Art. 5 M - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania,

Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 M - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'Assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. **controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";**
- b. **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
- c. **controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;**
- d. **controversie di valore inferiore a Euro 250,00;**
- e. **controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- f. **controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".**

Art. 7 M - INSORGENZA DEL SINISTRO

A parziale deroga dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA", delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 196/2003 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia N - "Decreto Legislativo 152/2006"

Art. 1 N - SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Soggetto/Ente Contraente nelle persone dei suoi Legali Rappresentanti;
- il responsabile specificamente delegato all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 152/2006, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, sulle misure necessarie per la tutela dell'ambiente e in particolare per lo smaltimento dei rifiuti.

In caso di controversie fra più assicurati, se Contraente è una Società/Ente, la garanzia si intende prestata a favore della stessa.

Art. 2 N - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, in relazione a violazioni di legge ed a lesioni di diritti relativamente a fatti direttamente connessi con le funzioni svolte nell'ambito dell'ente assicurato indicato in Polizza per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 152/2006 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, riguardanti l'osservanza di tutte le misure necessarie per la tutela dell'ambiente e in particolare per lo smaltimento dei rifiuti.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00.** Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00.**

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 N - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

Eura Tutela Professionista - Condizioni di Assicurazione

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 N - PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all'applicazione delle norme sulle misure necessarie per garantire la corretta tutela dell'ambiente, nell'ambito dell'attività professionale, e in particolare il corretto smaltimento dei rifiuti di cui al D. Lgs. 152/2006 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
4. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00. Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Art. 5 N - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 N - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'Assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" per la difesa nei procedimenti penali;
- b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
- d. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- e. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
- f. controversie contrattuali con Europ Assistance;
- g. controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

Art. 7 N - INSORGENZA DEL SINISTRO

A parziale deroga dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA", delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 152/2006 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "DECRETO LEGISLATIVO 193/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia 0 - "Decreto Legislativo 193/2007"

Art. 1 0 - SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Soggetto/Ente Contraente nelle persone dei suoi Legali Rappresentanti;
- il dipendente specificamente delegato all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 193/2007, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, sulle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari.

In caso di controversie fra più assicurati, se Contraente è una Società/Ente, la garanzia si intende prestata a favore della stessa.

Art. 2 0 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, in relazione a violazioni di legge ed a lesioni di diritti relativamente a fatti direttamente connessi con le funzioni svolte nell'ambito dell'ente assicurato indicato in Polizza per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 193/2007 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, riguardanti l'osservanza di tutte le misure necessarie per la tutela dell'ambiente e in particolare per lo smaltimento dei rifiuti garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 0 - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Eura Tutela Professionista - Condizioni di Assicurazione

Art. 4 O - PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano per le garanzie, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 193/2007 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di igiene alimentare, nell'ambito dell'attività professionale, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
4. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.
5. Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Art. 5 O - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestare con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 O - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'Assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in

merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" per la difesa nei procedimenti penali;

- b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
- d. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
- e. controversie contrattuali con Europ Assistance;
- f. controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

Art. 7 O - INSORGENZA DEL SINISTRO

A parziale deroga dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA", delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 193/2007 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "DECRETO LEGISLATIVO 81/2008, DECRETO LEGISLATIVO 626/1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia P - "Decreti Legislativi 81/2008 e 626/1994"

Art. 1 P - SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Soggetto/Ente Contraente nelle persone dei suoi Legali Rappresentanti;
- i dirigenti della Società contraente;
- il Responsabile dei lavori;
- il Coordinatore per la Progettazione;
- il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- il Medico competente;
- i Responsabili dei Servizi di Prevenzione;
- i dipendenti dell'ente contraente preposti alle attività previste dal decreto legislativo 81/2008 e dal D. Lgs. 626/94.

In caso di controversie fra più assicurati, se Contraente è una Società/Ente, la garanzia si intende prestata a favore della stessa.

Art. 2 P - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri

non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, in relazione a violazioni di legge ed a lesioni di diritti relativamente a fatti direttamente connessi con le funzioni svolte, per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 81/2008 e D.Lgs. 626/94 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, riguardanti l'osservanza di tutte le misure necessarie al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, fatta eccezione per la qualifica di Committente.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 P - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese di trasferta.

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 P - PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE", valgono per le garanzie, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti del D. Lgs. 81/2008 e del D. Lgs. 626/94, nella normativa

Eura Tutela Professionista - Condizioni di Assicurazione

pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito dell'attività professionale, per:

- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni da fatto illecito avanzate da parte dei dipendenti o di terzi;
- il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la Polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. **La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro;**
- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00;
- Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Art. 5 P - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 P - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'Assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
- controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
- fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- vertenze che coinvolgono il soggetto assicurato nella sua qualità di Committente;
- controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
- controversie contrattuali con Europ Assistance;
- controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

Art. 7 P - INSORGENZA DEL SINISTRO

A parziale deroga dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA", delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 81/2008, dal D. Lgs. 626/1994 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "DECRETO LEGISLATIVO 81/2008, DECRETO LEGISLATIVO 626/1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - COMMITTENTE"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia Q - "Decreti Legislativi 81/2008 e 626/1994 - Committente"

Art. 1 Q SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Soggetto/Ente Contraente nelle persone dei suoi Legali Rappresentanti;

- i dirigenti della Società contraente;
- il Responsabile dei lavori;
- il Coordinatore per la Progettazione;
- il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- il Medico competente;
- i Responsabili dei Servizi di Prevenzione;
- i dipendenti dell'ente contraente preposti alle attività previste dal decreto legislativo 81/2008 e dal D. Lgs. 626/94.

In caso di controversie fra più assicurati, se Contraente è una Società/Ente, la garanzia si intende prestata a favore della stessa.

Art. 2 - Q OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, in relazione a violazioni di legge ed a lesioni di diritti relativamente a fatti direttamente connessi con le funzioni svolte, per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 81/2008 e D.Lgs. 626/94 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, riguardanti l'osservanza di tutte le misure necessarie al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, anche in qualità di Committente.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitri per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Eura Tutela Professionista - Condizioni di Assicurazione

Art. 3 Q - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:
- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 Q - PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE", valgono per le garanzie, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti del D. Lgs. 81/2008 e del D. Lgs. 626/94, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche qualora il Contraente rivesta la qualifica di Committente ai sensi dei sopracitati Decreti, nell'ambito dell'attività professionale, per:

1. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni da fatto illecito avanzate da parte dei dipendenti o di terzi;
2. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la Polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. **La presente prestazione opera con il massimale di Euro 1.000,00 per sinistro.**
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);
5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
6. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00;
7. Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il

provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Art. 5 Q - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 Q - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'Assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. **controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";**
- b. **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
- c. **controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;**
- d. **fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- e. **controversie di valore inferiore a Euro 250,00;**
- f. **controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- g. **controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".**

Art. 7 Q - INSORGENZA DEL SINISTRO

A parziale deroga dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA", delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 81/2008, dal D. Lgs. 626/1994 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "PROPRIETARIO IMMOBILIARE"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia R - "Proprietario Immobiliare"

Art. 1 R - SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- Il Proprietario immobiliare (persona fisica o giuridica).

Art. 2 R - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza. In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00.** Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00.**

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 R - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:
- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

Eura Tutela Professionista - Condizioni di Assicurazione

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 R - PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono, nell'ambito dell'attività professionale, per i seguenti casi:

1. le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi, ivi compreso l'inquinamento dell'unità immobiliare assicurata;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. le azioni relative alla riscossione di canoni di locazione o spese condominiali; tale garanzia può essere prestata nei confronti dello stesso debitore per un unico sinistro indipendentemente dalla durata della presente Polizza;
4. le vertenze con l'Amministratore condominiale; **sono escluse le impugnazioni di delibere assembleari e vertenze relative all'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento condominiale dell'unità immobiliare assicurata;**
5. l'esercizio di azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso. Tale garanzia opera con una carenza contrattuale di 120 giorni dalla data di efficacia del contratto e **con un massimale di Euro 2.000,00 per sinistro e previa applicazione di una franchigia fissa di Euro 250,00 per evento;**
6. le vertenze con i fornitori e quelle per i lavori di manutenzione e riparazione dell'unità immobiliare assicurata;
7. l'azione legale e procedura arbitrale con Società assicuratrici diverse da Europ Assistance per contratti assicurativi che riguardano l'unità immobiliare assicurata.

Art. 5 R - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 R ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'Assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. **controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;**
- b. **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni,**

eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;

- c. **vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali;**
- d. **controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo salvo quanto previsto nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";**
- e. **azioni di sfratto per morosità o per finita locazione salvo quanto espressamente indicato nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";**
- f. **controversie derivanti dalla proprietà e dall'uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'Assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;**
- g. **controversie contrattuali, salvo quanto previsto nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";**
- h. **controversie derivanti dal recupero crediti anche con riferimento a quanto previsto per le controversie contrattuali con i fornitori;**
- i. **controversie tra comproprietari della stessa unità immobiliare assicurata;**
- j. **fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- k. **controversie derivanti da contratti di compravendita/permuto di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliari per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analogha certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell'unità immobiliare assicurata eccezion fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.);**
- l. **controversie di valore inferiore a Euro 250,00;**
- m. **controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- n. **controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".**

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "CONDOMINIO"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia S - "Condominio"

Art. 1 S SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Condominio nella persona dell'amministratore in carica;
- persone addette - in rapporto di dipendenza - alla conduzione del condominio.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la medesima Polizza, le garanzie di cui sopra vengono prestate unicamente a favore del Condominio Contraente.

Art. 2 S OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede stragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza. In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione per espere e/o partecipare al procedimento stesso;

- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00.** Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00.**

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 S - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;

- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese di trasferta.

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 S - PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono, nell'ambito dell'attività professionale, per i seguenti casi:

1. le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi nel cui novero non rientrano le persone indicate all'Art. "SOGGETTI ASSICURATI";
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. vertenze di lavoro con i dipendenti del condominio;
4. recupero delle spese condominiali nei confronti dei condomini morosi; tale garanzia opera a condizione che la rata scaduta e inevasa si riferisca a periodi di tempo coperti dalla presente Polizza;

Eura Tutela Professionista - Condizioni di Assicurazione

5. vertenze con i condomini per l'inosservanza di norme di legge o disposizioni del regolamento condominiale, tale garanzia opera con una **franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro**;
6. vertenze nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte relative al condominio assicurato; tale garanzia opera con una **franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro**;
7. vertenze relative alla proprietà e agli altri diritti reali inerenti il condominio assicurato;
8. l'azione legale e procedura arbitrale con Società assicuratrici, diverse da Europ Assistance, per contratti assicurativi che riguardano il condominio.

Art. 5 S - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 S - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'Assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
- b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c. controversie derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;
- d. vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali;
- e. controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo salvo quanto previsto nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
- f. controversie derivanti da violazioni o inadempimenti contrattuali salvo quanto previsto nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
- g. controversie per il recupero crediti anche con riferimento a quanto previsto per le controversie contrattuali;
- h. controversie derivanti da contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliari per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
- i. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- j. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
- k. controversie contrattuali con Europ Assistance;
- l. controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "INSEGNANTI, PRESIDI E DIRETTORI/DIRIGENTI AMMINISTRATIVI E DIDATTICI"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia T - "Insegnanti, Presidi e Direttori/Dirigenti Amministrativi e Didattici"

Art. 1 T SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- Insegnanti;
- Presidi;
- Direttori/Dirigenti Amministrativi;
- Direttori/Dirigenti Didattici.

In caso di controversie fra più assicurati, se Contraente è un Istituto Scolastico, la garanzia si intende prestata a favore dello stesso.

Art. 2 T OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitri per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 T - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese di trasferta.

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 T - PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti all'Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE", operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti, nell'esercizio dell'attività professionale, per:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
3. la difesa nei procedimenti amministrativi.

Art. 5 T - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 T - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'Assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" per la difesa nei procedimenti penali;
- b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o con-

Eura Tutela Professionista - Condizioni di Assicurazione

- seguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
 - d. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
 - e. controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
 - f. controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
 - g. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
 - h. controversie contrattuali con Europ Assistance;
 - i. controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "RITIRO PATENTE"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia U - "Ritiro Patente Base"

Art. 1 U - SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- i dipendenti della Società contraente/del datore di lavoro contraente, subordinati e parasubordinati, e gli agenti monomandatari che operano presso di essa/esso e per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività/mansione cui sono adibiti;
- soci, legali rappresentanti e/o amministratori, nel caso in cui la Società Contraente abbia denominazione societaria, che operano presso di essa e per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività/mansione cui sono adibiti.

I soggetti assicurati devono essere identificati sul Modulo di Polizza tramite il numero della patente e tramite indicazione precisa dell'attività/mansione svolta presso il soggetto Contraente.

Art. 2 U - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e **nei limiti del massimale di Euro 10.000,00 per sinistro illimitato per anno**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza:

- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistan-

ce ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);

- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitri per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 U - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;

- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese di trasferta.

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Tutela Legale

Art. 4 U - PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono, per la circolazione avvenuta nell'ambito dell'attività professionale, per i seguenti casi:

1. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese di cui all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE". Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 7 giorni dalla data di notifica dello stesso.
4. il ricorso e/o l'opposizione avverso provvedimenti sanzionatori per i casi di violazioni delle norme di comportamento del codice della strada che comportino una perdita di punteggio superiore a 5 punti (per singola violazione) secondo quanto previsto dalla tabella dei punti allegata all'art. 126 bis del codice della strada.

5. il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
6. l'anticipazione di una cauzione **fino ad un massimo di Euro 10.000,00** per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrando nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione;
7. le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della Polizza, nei limiti del massimale assicurato;
8. il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L'Assicurato è tenuto a far pervenire alla Società copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente;
9. le spese di deposito dei mezzi assicurati in caso di sequestro giudiziario a seguito di incidente stradale **fino ad un massimo di Euro 250,00**.

Art. 5 U - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 U ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'Assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato;
- b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c. controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale, salvo quanto previsto nell'Art. "Assicurati e PRESTAZIONI GARANTITE";
- d. controversie fra più persone assicurate con la medesima Polizza.

L'Assicurazione non vale inoltre:

- e. se il conducente non risulta abilitato alla guida secondo le disposizioni di legge al momento in cui si verifica il fatto collegato alla circolazione stradale;
- f. se relativamente al veicolo a motore guidato dall'Assicurato non sia stato adempiuto l'ob-

Eura Tutela Professionista - Condizioni di Assicurazione

- bligio di assicurazione della responsabilità civile verso terzi;**
- g. se l'Assicurato conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;**
 - h. quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale);**
 - i. per le controversie di valore inferiore a Euro 250,00;**
 - j. per le controversie contrattuali con Europ Assistance;**
 - 11. per le controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".**

Perdite pecuniarie

Le seguenti garanzie sono ricomprese e non scorponabili dalle Garanzie "Ritiro patente Base".

Art. 7 U - SOGGETTI BENEFICIARI

La Società Contraente/Datore di lavoro è l'unico beneficiario avente il diritto di ricevere le prestazioni previste in Polizza.

Art. 8 U - PRESTAZIONI GARANTITE

Europ Assistance si obbliga a corrispondere al/alla Contraente:

1. Una diaria giornaliera prevista in Polizza, in caso di sospensione o ritiro della patente indicata nella Polizza stessa. La diaria viene corrisposta con riferimento al numero di giorni di sospensione, fermo il limite massimo di esborso indicato nel contratto. L'indennità giornaliera è riconosciuta con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione della patente o a quello in cui è avvenuto l'effettivo ritiro e fino all'ultimo giorno di sospensione compreso, o fino al giorno della revoca del provvedimento stesso e comunque non oltre il periodo previsto nel contratto di Assicurazione.

Quando opera la garanzia

La garanzia opera quando la sospensione temporanea della patente indicata in Polizza avvenga in conseguenza di:

- incidenti di circolazione che abbiano provocato la morte o lesioni personali.

Condizione indispensabile per l'operatività delle garanzie su indicate è che le infrazioni siano avvenute durante il periodo di validità della Polizza.

Il pagamento è di solito effettuato al termine del periodo di interdizione alla guida. È tuttavia facoltà del Contraente/Assicurato richiedere che la diaria maturata venga corrisposta alla fine di ogni mese. In caso di imputazione di reato di fuga o di omissione di soccorso l'indennità è corrisposta solo se e dopo che il conducente sia stato prosciolto od assolto con sentenza definitiva passata in giudicato. In ogni caso l'Assicurato/Contraente è tenuto a dare avviso immediato a Europ Assistance dell'avvenuta restituzione della patente, fornendo copia

della relativa documentazione. In caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di sospensione della patente, Europ Assistance è tenuta a versare agli aventi diritto soltanto l'indennità non corrisposta e maturata fino al giorno del decesso.

2. Il rimborso delle spese sostenute per conto delle patenti assicurate, **fino al limite massimo di Euro 500,00**, per la sua partecipazione a un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un'autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge per ottenere il recupero di punti persi sulla patente indicata in Polizza.

Quando opera la garanzia:

La garanzia opera qualora dalla Patente dell'Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, quale conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada avvenuta in costanza di Polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli articoli delle Norme che regolano i sinistri, Europ Assistance garantirà **entro il limite massimo di Euro 500,00** il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.

3. Il rimborso delle spese sostenute per conto delle patenti assicurate **fino al limite massimo di Euro 500,00** per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida.

Quando opera la garanzia:

La garanzia opera qualora l'Assicurato/Conducente Autorizzato in costanza di Polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio, Europ Assistance garantirà **entro il limite di Euro 500,00** le spese per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l'Assicurato/Conducente autorizzato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della Polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all'azzeramento dei punti. È onere dell'Assicurato fornire documentazione provante la sussistenza di quest'ultima condizione.

4. Una **indennità forfetaria di Euro 1.000,00** in caso di revoca delle patenti assicurate per esaurimento totale dei punti a seguito di mancato superamento dell'esame di idoneità tecnica.

Quando opera la garanzia:

Europ Assistance erogherà un'**indennità forfetaria di Euro 1.000,00** qualora l'Assicurato/Conducente autorizzato si debba sottoporre agli esami per il riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell'azzeramento dei punti sulla patente assicurata a condizione che tutte le infrazioni siano state commesse durante il periodo di operatività della Polizza e che l'Assicurato non abbia superato l'esame di revisione. L'indennità viene corrisposta previa presentazione di copia del provvedimento di revoca notificato al titolare della patente.

5. Una indennità forfetaria di Euro 1.000,00 in caso di revoca della patente indicata in Polizza per perdita dei requisiti psichici e/o fisici.

Quando opera la garanzia:

Il pagamento dell'indennità forfetaria presuppone che la perdita dei requisiti psichici e/o fisici sia avvenuta durante il periodo di operatività della Polizza e che venga consegnata a Europ Assistance copia del provvedimento di revoca notificato al titolare della patente.

Art. 9 U - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 10 U - ESCLUSIONI

L'Assicurazione della presente sezione non opera quando i provvedimenti inerenti alla patente ed indicati nei precedenti articoli:

- a. dipendono da comportamento doloso del titolare della patente;
- b. dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada);
- c. dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- d. sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale);
- e. consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance;
- f. sono controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

Garanzia V - "Ritiro Patente Estesa"

Le seguenti garanzie sono acquistabili in alternativa alle Garanzie "Ritiro Patente Base".

Art. 1 V - SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- i dipendenti della Società contraente/del datore di lavoro contraente, subordinati e parasubordinati, e gli agenti monomandatari che operano presso di essa/esso e per i quali la guida di veicoli a

Eura Tutela Professionista - Condizioni di Assicurazione

motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività/mansione cui sono adibiti;

- soci, legali rappresentanti e/o amministratori, nel caso in cui la Società Contraente abbia denominazione societaria, che operano presso di essa e per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività/mansione cui sono adibiti.

I soggetti assicurati devono essere identificati sul Modulo di Polizza tramite il numero della patente e tramite indicazione precisa dell'attività/mansione svolta presso il soggetto Contraente.

Art. 2 V - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e **nei limiti del massimale di Euro 10.000,00 per sinistro illimitato per anno**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.

- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 V - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:
- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Tutela Legale

Art. 4 V PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono, per la circolazione avvenuta nell'ambito dell'attività professionale, per i seguenti casi:

1. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese di cui all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE". Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 7 giorni dalla data di notifica dello stesso;
4. il ricorso e/o l'opposizione avverso provvedimenti sanzionatori per i casi di violazioni delle norme di comportamento del codice della strada che comportino una perdita di punteggio superiore a 5 punti (per singola violazione) secondo quanto previsto dalla tabella dei punti allegata all'art. 126 bis del codice della strada.
5. il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
6. l'anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrante nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione;
7. le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della Polizza, nei limiti del massimale assicurato;
8. il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L'Assicurato è tenuto a far pervenire alla Società copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente;
9. le spese di deposito dei mezzi assicurati in caso di sequestro giudiziario a seguito di incidente stradale fino ad un massimo di Euro 250,00.

Art. 5 V - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,

Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 V - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'Assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. **controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato;**
- b. **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
- c. **controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale, salvo quanto previsto nell'Art. "Assicurati e PRESTAZIONI GARANTITE";**
- d. **controversie fra più persone assicurate con la medesima Polizza.**

L'Assicurazione non vale inoltre:

- e. **se il conducente non risulta abilitato alla guida secondo le disposizioni di legge al momento in cui si verifica il fatto collegato alla circolazione stradale;**
- f. **se relativamente al veicolo a motore guidato dall'Assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile verso terzi;**
- g. **se l'Assicurato conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;**
- h. **quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale);**
- i. **per le controversie di valore inferiore a Euro 250,00;**
- j. **per le controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- k. **per le controversie non espressamente indicate nell'Art. Art. "Assicurati e PRESTAZIONI GARANTITE".**

Perdite Pecuniarie

Le seguenti garanzie sono ricomprese e non scorponabili dalle Garanzie "Ritiro Patente Estesa".

Art. 7 V - SOGGETTI BENEFICIARI

La Società Contraente/Datore di lavoro è l'unico beneficiario avente il diritto di ricevere le prestazioni previste in Polizza.

Eura Tutela Professionista - Condizioni di Assicurazione

Art. 8 V - PRESTAZIONI GARANTITE

Europ Assistance si obbliga a corrispondere al/alla Contraente:

1. Una diaria giornaliera prevista in Polizza, in caso di sospensione o ritiro della patente indicata nella Polizza stessa. La diaria viene corrisposta con riferimento al numero di giorni di sospensione, fermo il limite massimo di esborso indicato nel contratto. L'indennità giornaliera è riconosciuta con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione della patente o a quello in cui è avvenuto l'effettivo ritiro e fino all'ultimo giorno di sospensione compreso, o fino al giorno della revoca del provvedimento stesso e comunque non oltre il periodo previsto nel contratto di assicurazione.

Quando opera la garanzia

La garanzia opera quando la sospensione temporanea della patente indicata in Polizza avvenga in conseguenza di:

- incidenti di circolazione che abbiano provocato la morte o lesioni personali;
- collisione fra veicoli a seguito della mancata osservanza della distanza di sicurezza (art. 149 del codice della strada);
- collisione fra veicoli per mancata osservanza dell'obbligo di arresto nei passaggi ingombri o su strade di montagna (art. 150 del codice della strada);
- limiti di velocità (art. 142 del codice della strada);
- posizione dei veicoli sulla carreggiata (art. 143 del codice della strada);
- precedenza (art. 145 del codice della strada);
- violazione della segnaletica stradale (art. 146 del codice della strada);
- comportamento ai passaggi a livello (art. 147 del codice della strada);
- sorpasso (art. 148 del codice della strada);
- uso cinture di sicurezza (art. 172 del codice della strada);
- inversione di marcia e circolazione su corsie di emergenza in autostrada (art. 176 del codice della strada);
- guida in stato di ebbrezza (art. 186 del codice della strada).

Condizione indispensabile per l'operatività delle garanzie su indicate è che le infrazioni siano avvenute durante il periodo di validità della Polizza.

Il pagamento è di solito effettuato al termine del periodo di interdizione alla guida. È tuttavia facoltà del Contraente/Assicurato richiedere che la diaria maturata venga corrisposta alla fine di ogni mese. In caso di imputazione di reato di fuga o di omissione di soccorso l'indennità è corrisposta solo se e dopo che il conducente sia stato prosciolto od assolto con sentenza definitiva passata in giudicato.

In ogni caso l'Assicurato/Contraente è tenuto a dare avviso immediato a Europ Assistance dell'avvenuta restituzione della patente, fornendo copia della relativa documentazione. In caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di sospensione della patente, Europ Assistance è tenuta a versare agli aventi diritto soltanto l'indennità non corrisposta e maturata fino al giorno del decesso.

2. Il rimborso delle spese sostenute per conto delle patenti assicurate, **fino al limite massimo di Euro 500,00**, per la sua partecipazione a un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un'autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge per ottenere il recupero di punti persi sulla patente indicata in Polizza.

Quando opera la garanzia:

La garanzia opera qualora dalla Patente dell'Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, quale conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada avvenuta in costanza di Polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli articoli delle Norme che regolano i sinistri, Europ Assistance garantirà **entro il limite massimo di Euro 500,00** il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.

3. Il rimborso delle spese sostenute per conto delle patenti assicurate **fino al limite massimo di Euro 500,00** per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida.

Quando opera la garanzia:

La garanzia opera qualora l'Assicurato/Conducente Autorizzato in costanza di Polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio, Europ Assistance garantirà **entro il limite di Euro 500,00** le spese per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l'Assicurato/Conducente autorizzato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della Polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all'azzeramento dei punti. È onere dell'Assicurato fornire documentazione provante la sussistenza di quest'ultima condizione.

4. Una **indennità forfetaria di Euro 1.000,00** in caso di revoca delle patenti assicurate per esaurimento totale dei punti a seguito di mancato superamento dell'esame di idoneità tecnica.

Quando opera la garanzia:

Europ Assistance erogherà un'**indennità forfetaria di Euro 1.000,00** qualora l'Assicurato/Conducente autorizzato si debba sottoporre agli esami per il riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell'azzeramento dei punti sulla patente assicurata a condizione che tutte le infrazioni siano state commesse durante il periodo di operatività della Polizza e che l'Assicurato non abbia superato

l'esame di revisione. L'indennità viene corrisposta previa presentazione di copia del provvedimento di revoca notificato al titolare della patente.

5. Una **indennità forfetaria di Euro 1.000,00** in caso di revoca della patente indicata in Polizza per perdita dei requisiti psichici e/o fisici.

Quando opera la garanzia:

Il pagamento dell'indennità forfetaria presuppone che la perdita dei requisiti psichici e/o fisici sia avvenuta durante il periodo di operatività della Polizza e che venga consegnata a Europ Assistance copia del provvedimento di revoca notificato al titolare della patente.

Art. 9 V ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 10 V - ESCLUSIONI

L'Assicurazione della presente sezione non opera quando i provvedimenti inerenti alla patente ed indicati nei precedenti articoli:

- a. dipendono da comportamento doloso del titolare della patente;
- b. dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada);
- c. dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- d. sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale);
- e. consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance;
- f. sono controversie non espressamente indicate nell'Art. "Art. "Assicurati e PRESTAZIONI GARANTITE".

Eura Tutela Professionista - Modulo Proposta di Polizza



Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano
 - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

PREVENTIVO N.

Preventivo di Polizza Assicurativa – DANNI - EURA TUTELA PROFESSIONISTA

(IMPORTANTE: la garanzia Ritiro Patente è soggetta alla previa autorizzazione della Compagnia)

INTESTATARIO DI POLIZZA

Cognome e Nome/ Ragione sociale:			
Indirizzo:		Città:	
Data nascita:		Prov.:	
Comune di nascita:		Codice fiscale/ P.IVA:	

DATI DEL PREVENTIVO

Decorrenza ore 24 del:	Scadenza ore 24 del:	Durata anni:	Durata mesi:	Durata gg:	Frazionamento	Tacito rinnovo	Rata successiva	Pol. sostituita n°
---------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------	--------------------

DOCUMENTO NON CONTRATTUALE

UBICAZIONE DEL RISCHIO PRINCIPALE SEDE PRIMARIA (da compilare se diverso dal primo indirizzo sopra riportato)

INDIRIZZO	CITTA'	CAP
-----------	--------	-----

GARANZIE PRESTATE

Garanzie	Nr. Assicurati / Prestazioni	Massimale (€)	Massimale in giorni	Premio Imponibile (€)	Imposte (€)	Premio Lordo (€)

PREMIO

RAMI	Premio alla firma (€)			Rate successive (€)		
	Imponibile	Imposte	Lordo	Imponibile	Imposte	Lordo
Totale						

L'Intestatario della Polizza dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto il Fascicolo Informativo Mod. 14228 contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario, le Condizioni di Assicurazione, l'Informativa Privacy, predisposto da Europ Assistance, s' impegna a farlo conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza dello stesso.

Firma

L'Intestatario della Polizza letta l'Informativa Privacy:

- presta il consenso per il trattamento ed eventuale trasferimento all'estero dei Dati, ivi compresi dati sensibili, giudiziari e variazioni degli stessi, per le finalità di gestione ed esecuzione del Contratto;
 - si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. in adempimento a quanto previsto nel presente Contratto, del contenuto dell'Informativa Privacy e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei dati effettuato da Europ Assistance Italia S.p.A.:

presta nega il consenso* per le finalità di: informazione e promozione commerciale dei prodotti delle società Europ Assistance in Italia, analisi delle scelte di consumo e ricerche di mercato; tali trattamenti potranno essere effettuati anche per tramite di telefono, sms, mms, e-mail o fax;

presta nega il consenso* per la finalità di rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi.

(*le scelte sopra indicate sono quelle che risultano ad oggi registrate negli archivi informatici delle Società Europ Assistance in Italia: il Contraente è consapevole di poter in ogni momento modificare tali scelte scrivendo all'Ufficio Protezione Dati o collegandosi alla propria area riservata sul sito www.europassistance.it)

Firma

AVVERTENZA

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione/garanzia.

Europ Assistance Italia S.p.A.

CIO Vittorio Santi - CCO Valerio Chiaronzi

Vittorio Santi

Valerio Chiaronzi

DATA EMISSIONE PREVENTIVO:

VALIDITA' PREVENTIVO:

Eura Tutela Professionista - Modulo Proposta di Polizza


Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano
 - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it Capitale Sociale Euro
 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp.
 Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all'esercizio delle
 assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e
 dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) -
 Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e
 riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali,
 iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al
 coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

PREVENTIVO N.
Preventivo di Polizza Assicurativa – EURA TUTELA PROFESSIONISTA – DANNI- Allegato
SEZ. VITA PRIVATA BASE/COMPLETA: UNITA' IMMOBILIARI –

Nr.	INDIRIZZO

SEZ. VITA PRIVATA BASE/COMPLETA: ESTENSIONE LAVORO SUBORDINATO

Nr.	PROFESSIONE
	Ingegneri/Architetti/Geometri/Progettisti/Direttori dei lavori/Tecnici e Addetti area edile/Giornalisti/Farmacisti/ Veterinari
	Insegnanti/Presidi/Direttori Didattici/Direttore Amministrativo (ambito scolastico Pubblico e Privato)
	Forze dell'ordine/Agenti/Militari carriera
	Forze dell'Ordine - Sottoufficiali/Ufficiali
	Infermieri/paramedici
	Co.Co.Co/Co.Co.pro/lavoratori a progetto (escluso ambito medico e edile)
	Operai/Impiegati/Commessi
	Quadri/Responsabili/Funzionari/Dirigenti (Area Pubblica e Privata)
	Dirigenti Generali/Direttori Generali (settore Pubblica e Privata)
	Agricoltori/Addetti al settore agricolo
	Altro

Europ Assistance Italia S.p.A.

CIO Vittorio Santi - CCO Valerio Chiaronzi

Vittorio Santi

Eura Tutela Professionista - Modulo Proposta di Polizza



Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano
 - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it Capitale Sociale Euro
 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp.
 Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all'esercizio delle
 assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e
 dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) -
 Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e
 riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali,
 iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al
 coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

PREVENTIVO N.

Preventivo di Polizza Assicurativa – EURA TUTELA PROFESSIONISTA – DANNI- Allegato

SEZ. AMMINISTRATORI E SINDACI DI SOCIETA'		
Nr. SOCIETA':		SOCIETA' ONLUS / ENTE NO PROFIT: <input type="checkbox"/> SI [] <input type="checkbox"/> NO []
Nr	PROFESSIONE	NOMINATIVI, CARICHE RICOPERTE E SOCIETA' PRESSO CUI LE CARICHE SONO RICOPERTE
	Presidenti, Amm. Delegati, Amm. Unici, Legali Rappresentanti, Titolari	
	Consiglieri, Direttori Generali, Sindaci	
	Sindaci Supplenti	

Europ Assistance Italia S.p.A.

CIO Vittorio Santi - CCO Valerio Chiaronzi

Vittorio Santi

Valerio Chiaronzi

Eura Tutela Professionista - Modulo Proposta di Polizza


Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano
 - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it Capitale Sociale Euro
 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp.
 Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all'esercizio delle
 assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e
 dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) -
 Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e
 riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali,
 iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al
 coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

PREVENTIVO N.
Preventivo di Polizza Assicurativa – EURA TUTELA PROFESSIONISTA – DANNI- Allegato
SEZ. CIRCOLAZIONE (PRIVATO)

TIPOLOGIA	TARGA/MODELLO

SEZ. DIRIGENTI E QUADRI

PROFESSIONE	ANAGRAFICA / ESATTA PROFESSIONE SVOLTA
Dirigenti	
Quadri	

SEZ. INSEGNANTI, PRESIDI E DIRETTORI DIDATTICI / DIRIGENTI AMMINISTRATIVI E DIDATTICI

ANAGRAFICA / ESATTA PROFESSIONE SVOLTA

--

Europ Assistance Italia S.p.A.

CIO Vittorio Santi - CCO Valerio Chiaronzi

Vittorio Santi

Eura Tutela Professionista - Modulo Proposta di Polizza


Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano
 - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it Capitale Sociale Euro
 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp.
 Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all'esercizio delle
 assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e
 dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) -
 Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e
 riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali,
 iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al
 coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

PREVENTIVO N.
Preventivo di Polizza Assicurativa – EURA TUTELA PROFESSIONISTA – DANNI- Allegato
SEZ. PROPRIETARIO IMMOBILIARE – UNITA' IMMOBILIARI

Nr.	INDIRIZZO	Nr.	INDIRIZZO

SEZ. ATTIVITÀ PROFESSIONALE: ASSICURATO PRINCIPALE - ANAGRAFICA ED ESATTA PROFESSIONE SVOLTA

--

SEZ. ATTIVITA' PROFESSIONALE: SEDI SECONDARIE

Nr.	INDIRIZZO

SEZ. ATTIVITÀ PROFESSIONALE: PRIMI QUATTRO DIPENDENTI

ANAGRAFICA / ESATTA PROFESSIONE SVOLTA

--

Europ Assistance Italia S.p.A.

CIO Vittorio Santi - CCO Valerio Chiaronzi

Vittorio Santi

Eura Tutela Professionista - Modulo Proposta di Polizza



Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

PREVENTIVO N.

Preventivo di Polizza Assicurativa – EURA TUTELA PROFESSIONISTA – DANNI- Allegato

SEZ. ATTIVITA' PROFESSIONALE: ULTERIORI PROFESSIONISTI AGGIUNTIVI		
Nr.	PROFESSIONE	ANAGRAFICA / EASATTA PROFESSIONE SVOLTA
	Ingegneri/Architetti/Geometri/Progettisti/Tecnici/Addetti e Direttori dei Lavori area edile	
	Commercialisti/Notai/Avvocati/Giudici/Magistrati/Procuratori	
	Giornalisti/Fotografi con attività esterne e reporting	
	Consulenti lavoro/Sindacalisti	
	Amministratori di Stabili	
	Altri Professionisti	
	Altri Dipendenti (oltre i primi quattro)	

Europ Assistance Italia S.p.A.

CIO Vittorio Santi - CCO Valerio Chiaronzi

Vittorio Santi

Valerio Chiaronzi

Eura Tutela Professionista - Modulo Proposta di Polizza


Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano
 - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it Capitale Sociale Euro
 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp.
 Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all'esercizio delle
 assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e
 dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) -
 Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e
 riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali,
 iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al
 coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

PREVENTIVO N.
Preventivo di Polizza Assicurativa – EURA TUTELA PROFESSIONISTA – DANNI- Allegato

SEZ. PARCO VEICOLI PROFESSIONALI		
Nr.	TIPOLOGIA	TARGA
	Autovetture	
	Motocicli /Ciclomotori	
	Autocarri fino a 35q.li/Caravan/Camper/Roulotte	
	Natanti	
	Autocarri oltre 35 q.li/Macchine operatrici o agricole/Carrelli	
	Taxi/Autobus fino a 40 posti/Targa Prova	

Europ Assistance Italia S.p.A.

CIO Vittorio Santi - CCO Valerio Chiaronzi

Vittorio Santi

Eura Tutela Professionista - Modulo Proposta di Polizza


Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano
 - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it Capitale Sociale Euro
 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp.
 Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all'esercizio delle
 assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e
 dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) -
 Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e
 riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali,
 iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al
 coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

PREVENTIVO N.
Preventivo di Polizza Assicurativa – EURA TUTELA PROFESSIONISTA – DANNI- Allegato
SEZ. CONDOMINIO – UNITA' IMMOBILIARI

INDIRIZZO DEL CONDOMINIO	Nr. UNITA' ABITATIVE

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

Professione Ingegnere, Architetto, Geometra, Progettista, Tecnico, Addetto e Direttore Lavori Area edile	SI []	NO []
--	--------	--------

SEZ. RITIRO PATENTE – ANAGRAFICA - PATENTI ASSICURATE - MANSIONE/ATTIVITA' SVOLTA

FAC-SIMILE

Europ Assistance Italia S.p.A.

CIO Vittorio Santi - CCO Valerio Chiaronzi